

Copia



**COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA**  
*Provincia di Cuneo*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 4 del 04/04/2013**

**Oggetto:**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno duemilatredici addi quattro del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	No
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Si
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	No
11. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
12. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
13. RIZZOGLIO Roberto	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi del D.Lgs. n.23/2011 e s.m.i. in materia di federalismo fiscale municipale, art.4, è data facoltà ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; in conformità con quanto stabilito nel regolamento ministeriale di disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/1997, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; è possibile adottare il regolamento comunale anche nel caso di mancata emanazione del regolamento ministeriale;

ATTESO che:

- con deliberazione n.9-9082 del 16.04.2003, la Giunta regionale del Piemonte ha deliberato di approvare i criteri per l'individuazione dell'elenco dei Comuni turistici del Piemonte, stabilendo, inoltre, che l'istanza motivata e certificata sia presentata dal legale rappresentante del Comune interessato alla Provincia che, verificata la rispondenza ai criteri individuati, forma l'elenco provinciale dei Comuni turistici e lo trasmette alla Regione;
- con deliberazione n. 380 del 4.06.2003, la Giunta provinciale ha preso atto dei criteri per l'individuazione dell'elenco dei Comuni turistici del Piemonte stabiliti con la citata deliberazione della Giunta Regionale;
- il Comune di Castiglione Tinella risulta iscritto nell'elenco dei Comuni turistici tenuto dalla Provincia di Cuneo anno 2012 in forza di Decreto dirigenziale n. 15/2012 del 13.12.2012 ed è in corso di espletamento il procedimento di iscrizione per il corrente anno; il Comune medesimo risulta quindi legittimato ad istituire l'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della Legge regionale n. 75/1996 e s.m.i. l'attività di informazione, accoglienza, e promozione turistica nonché i relativi ambiti di competenza sono affidati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL);
- sul territorio di Langa e Roero opera l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero Società Consortile a responsabilità limitata, riconosciuto dalla Regione Piemonte "ATL delle Langhe e del Roero", al quale il Comune di Castiglione Tinella aderisce in forza delle deliberazioni consiliari n.3 del 19.02.2004 e n.17 del 09.05.2005;
- a seguito di vari incontri tra Sindaci è emersa la diffusa volontà di sostenere iniziative di informazione, accoglienza, e promozione turistica condivise per tutto il territorio di Langa e Roero;
- al fine di esercitare una politica del turismo comune, sorge il bisogno di applicare l'imposta di soggiorno in modo omogeneo sul territorio di Langa e Roero;

EVIDENZIATO che Comuni e ATL hanno concertato alcuni punti fermi della nuova imposta, e specificamente la necessità:

1. di introdurre un'imposizione comune sul territorio al fine di evitare distorsioni sul mercato;
2. di introdurre un'imposta con tariffe graduate secondo criteri proporzionali, di modesta entità, e comunque sino all'importo massimo di 5,00 euro per notte di soggiorno;
3. di condividere a livello territoriale parte delle risorse da impiegare in progetti promozionali comuni;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di introdurre e disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno mediante adozione di un comune regolamento, esteso ai sensi di legge sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

PRESA VISIONE del testo regolamentare proposto all'approvazione consiliare, composto di n.14 articoli, e ritenuto lo stesso conforme alle esigenze ed alle aspettative dell'Ente;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione, con il presente provvedimento, si determina l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure sulla base dell'articolazione individuata dal Regolamento:

<b>Fascia</b>	<b>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</b>	<b>Imposta di soggiorno per persona per notte di soggiorno</b>
A	fino a 70 euro	€ 0,50
B	superiore a 70 euro e fino a 300 euro	€ 1,50
C	oltre 300 euro	€ 2,50

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. sulla potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n.388/2000 e s.m.i., il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale gli enti locali debbono approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento del medesimo disposto con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n.228 secondo il quale per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;


**RICHIAMATI, altresì:**

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo all'art.7 sulla potestà regolamentare degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

EVIDENZIATO che la competenza a deliberare in materia è di questo collegio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a) e f), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con voto favorevole unanime reso nei modi e termini di legge



## DELIBERA

DI ISTITUIRE, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art.4, del D.Lgs. n.23/2011 e s.m.i., l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggieranno nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Castiglione Tinella.

DI APPROVARE, conseguentemente, ai sensi di legge, il regolamento comunale per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel testo, composto da 14 articoli, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto comunale, così come prescrive l'art.7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

DI STABILIRE che il regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e s.m.i.

DI DETERMINARE, in sede di prima applicazione del regolamento approvato, l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, da esigere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nelle seguenti misure sulla base dell'articolazione individuata dal Regolamento e precisamente:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>	<i>Imposta di soggiorno per persona per notte di soggiorno</i>
A	fino a 70 euro	€ 0,50
B	superiore a 70 euro e fino a 300 euro	€ 1,50
C	oltre 300 euro	€ 2,50

DI PUBBLICARE il regolamento all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi, unitamente alla presente deliberazione di approvazione, nel rispetto dell'art.83, dello Statuto comunale e DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del regolamento medesimo mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.


DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento al Responsabile dell'Area amministrativa per gli adempimenti attuativi e all'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero Società Consortile a responsabilità limitata per opportuna conoscenza.

Successivamente con. separata, unanime favorevole votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

**COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA  
PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO**  
per l'istituzione e per l'applicazione  
dell'Imposta di Soggiorno

- Approvato con deliberazione C.C. n..... del .....



## Indice

<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 2 - Presupposto dell'imposta</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 4 - Misura dell'imposta</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 6 - Riscossione dell'imposta</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 7 - Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 8 - Accertamento dell'imposta</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 9 - Sanzioni</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 11 - Riscossione coattiva</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 12 - Pubblicazione</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 14 - Vigenza</b>	<b>5</b>

## Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Castiglione Tinella, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011, in quanto ente incluso negli elenchi di cui al D.Lgs. n.114/1998.

## Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Castiglione Tinella.

## Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Castiglione Tinella.

Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

## Articolo 4 - Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:


<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>
A	fino a 70 euro
B	superiore a 70 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro

Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

## Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
- b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;



- c. i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
- d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.

Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Articolo 6 – Riscossione dell'imposta**

Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.

Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).

Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.

Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

#### **Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta**

##### Versamenti:

Le somme riscosse devono essere versate semestralmente al Comune di Castiglione Tinella dal soggetto responsabile della riscossione, pertanto entro le seguenti scadenze: 15 giugno e 15 dicembre.

Il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

mediante modello F24,

mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale,

mediante bonifico bancario,

mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune

con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO – PERIODO ....." entro le scadenze sopra indicate.

##### Dichiarazione:

Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza,



utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta.

La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al mese di dicembre.

**Rimborso:**

la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

**Articolo 8 – Accertamento dell'imposta**

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296);

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

**Articolo 9 – Sanzioni**

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione**

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

- a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del Codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
- b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

- c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.

I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.

Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.

La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.

La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

#### **Articolo 11 – Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

#### **Articolo 12 – Pubblicazione**

Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune.

#### **Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta**

Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile dei Tributi comunali.

#### **Articolo 14 - Vigenza**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

## **Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Regolamento comunale per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno"*.

Castiglione Tinella, 25 MAR. 2013

Il Responsabile dell'Area amministrativa  
Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 08 FEB 2013.

Castiglione Tinella, 08 FEB 2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 6 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 08 FEB 2013.

IL FUNZIONARIO COMUNALE  
Dott.ssa Antonella Sillano

*Antonella Sillano*

